Civile Ord. Sez. 5 Num. 25993 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: LEUZZI SALVATORE
Data pubblicazione: 30/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 14448/2024 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Fagone Carmelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Nevola

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia n. 121/2023 depositata il 12/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2026 dal Consigliere Salvatore Leuzzi.

**FATTI DI CAUSA**

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano notificava, in data 7 ottobre 2017, alla società Fermec S.r.l. gli avvisi di accertamento n.

T9D032F02178/2017, relativo all'anno d'imposta 2008, e n. T9D032F01870/2017, relativo all'anno d'imposta 2011, con i quali venivano irrogate sanzioni amministrative ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997, imputate anche a Carmelo Fagone, indicato dall'Ufficio quale amministratore di fatto della società e autore delle violazioni contestate. Il contribuente, deducendo di non avere mai ricevuto la notificazione personale dei predetti atti e di averne avuto conoscenza solo a seguito del rilascio di un estratto di ruolo e della successiva istanza di accesso agli atti, riscontrata dall'Amministrazione il 25 marzo 2021, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, eccependo l'inesistenza o comunque la nullità della notificazione degli avvisi, l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo e delle conseguenti procedure di riscossione, nonché la decadenza o prescrizione della pretesa sanzionatoria. L'Agenzia delle Entrate si costituiva resistendo e deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che il contribuente fosse già stato posto a conoscenza della pretesa tributaria mediante gli avvisi di presa in carico trasmessi dall'agente della riscossione e, successivamente, mediante comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 4074/10/2021, depositata il 26 ottobre 2021, dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che dalla documentazione versata in atti risultasse la pregressa conoscenza della pretesa tributaria da parte del contribuente e che, pertanto, l'impugnazione proposta dopo l'ottenimento dell'estratto di ruolo fosse intempestiva. Carmelo Fagone proponeva appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, censurando la declaratoria di inammissibilità e insistendo sull'omessa notificazione personale degli avvisi di accertamento, sulla non decisività degli avvisi di presa in carico e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, nonché sulla necessità che gli atti sanzionatori gli fossero notificati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

personalmente, non potendosi ritenere sufficiente la notificazione effettuata alla società. L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio di appello, chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado e ribadendo sia l'inammissibilità del ricorso introduttivo sia la legittimità degli avvisi e delle relative notificazioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 121/20/2023, pronunciata il 16 dicembre 2022 e depositata il 12 gennaio 2023, accoglieva l'appello e, in riforma della decisione impugnata, dichiarava l'inesistenza della notificazione degli avvisi n. T9D032F02178/2017 e n. T9D032F01870/2017 nei confronti del contribuente, nonché la nullità delle dipendenti iscrizioni a ruolo e delle procedure di riscossione, compensando integralmente le spese dell'intero giudizio. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Carmelo Fagone ha resistito con controricorso e ha successivamente depositato memoria illustrativa. Con ordinanza interlocutoria n. 3783/2026, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, invitando le parti a contraddire sulla qualificazione dell'azione proposta a seguito dell'acquisizione dell'estratto di ruolo, sui presupposti dell'interesse ad agire e sulla ricorrenza delle situazioni pregiudizievoli previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'**unico motivo** di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e ritenuto tempestiva l'impugnazione degli avvisi di accertamento. L'Agenzia deduce che il contribuente, già prima dell'estratto di ruolo e della successiva comunicazione degli atti a seguito dell'accesso, era stato posto a



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conoscenza della pretesa tributaria mediante gli avvisi di presa in carico relativi alle somme dovute in forza degli accertamenti contestati e mediante la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La Corte territoriale avrebbe, pertanto, erroneamente escluso effetti preclusivi alla mancata impugnazione di tali atti, sebbene idonei a rendere conoscibile la pretesa e a consentire la contestazione anche dell'omessa notificazione degli avvisi presupposti. La ricorrente aggiunge che, anche ove l'impugnazione a seguito dell'estratto di ruolo fosse ritenuta ammissibile, il contribuente avrebbe dovuto rispettare il termine ordinario di sessanta giorni decorrente dalla conoscenza dell'atto, provando la data di rilascio dell'estratto, prova nella specie mancante, senza potersi assumere quale dies a quo la successiva data del 25 marzo 2021, corrispondente al riscontro dell'istanza di accesso. Da ciò l'Agenzia fa discendere l'inammissibilità del ricorso introduttivo e l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'appello, dichiarando l'inesistenza della notificazione degli avvisi e la nullità degli atti consequenziali.

Preliminarmente va dato atto che con l'ordinanza interlocutoria n. 3783/2026 le parti sono state invitate a contraddire sulla qualificazione dell'azione proposta a seguito dell'acquisizione dell'estratto di ruolo, sui presupposti dell'interesse ad agire e sulla ricorrenza delle situazioni pregiudizievoli previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.

All'esito di tale interlocuzione deve rilevarsi che l'azione resta oggettivamente riconducibile all'impugnazione degli atti conosciuti mediante l'estratto di ruolo e che il contribuente non ha allegato né dimostrato la ricorrenza di alcuna delle specifiche situazioni pregiudizievoli tipizzate dalla disposizione richiamata.

Le difese svolte nella memoria successiva all'ordinanza interlocutoria non introducono elementi idonei a superare tale rilievo e ad escludere la carenza, originaria, di interesse alla proposizione del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Restano conseguentemente prive di ogni rilievo le statuizioni, dedotte in memoria, intervenute in sede penale, trattandosi di profili che presuppongono l'ammissibilità del ricorso introduttivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può pertanto essere decisa nel merito, con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario del contribuente.

La complessità e la progressiva evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte decidendo sul ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/09/2026.

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale